

**ASSOCIAZIONE**  
**"CENTRO STUDI DI MEDICINA AVANZATA - "CE.S.M.AV."**  
**STATUTO**

**ART. 1: Costituzione e sede**

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e successivi del Codice Civile, l'associazione non riconosciuta denominata  
**"Centro Studi di Medicina Avanzata"**

indicata anche con l'acronimo **"CE.S.M.AV."**.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Ciro Menotti n. 6.

Le eventuali future variazioni della sede legale saranno decise dall'assemblea.

**ART. 2: Carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha carattere volontario, apolitico ed apartitico e non ha scopi di lucro.

**ART. 3: Durata dell'Associazione**

La durata dell'associazione è illimitata.

**ART. 4: Scopi dell'Associazione**

L'Associazione si propone di promuovere e svolgere attività scientifica di ricerca, di formazione e comunicazione in campo interdisciplinare, nell'ambito della Medicina Narrativa (Narrative Medicine, di seguito NM), della Evidence Based Medicine (di seguito EBM), della Knowledge Based Medicine (di seguito KBM), e della Precision Medicine.

A tal fine l'Associazione opererà, con le seguenti modalità:

- impegno, a livello italiano ed internazionale, in attività di Ricerca, formazione e comunicazione, in linea con le nuove visioni dell'EBM, della NM, della KBM e della Precision Medicine;
- partecipazione a studi interdisciplinari, in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, a livello italiano o internazionale;
- la definizione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) in linea con la Precision Medicine;
- la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di Registri nazionali ed internazionali, in base alle normative pro tempore vigenti, in ambito medico e sanitario in genere, ovvero riguardanti settori a questi correlati o affini;
- la promozione, in Italia ed all'estero, di iniziative scientifiche (congressi, riunioni, conferenze, pubblicazioni, linee guida, attività formazione a distanza, Massive Open Online Coursees, etc) e didattiche (seminari, corsi, master, etc);
- la sensibilizzazione in ambito salute (conferenze stampa, strategie articolate di comunicazione, indagini, sondaggi) in più ambiti interdisciplinari, rivolti non solo ad operatori sanitari di diverse competenze, ma anche a coloro che non hanno specifiche competenze in ambito medico e sanitario in genere;
- la promozione, la gestione, l'istituzione di concorsi o gare o l'assegnazione diretta di Premi, Borse di studio, grant di Ricerca, e quant'altro utile a sostenere la ricerca scientifica,
- lo studio, la progettazione, la consulenza, le ricerche ed analisi di mercato, la formazione e la comunicazione in campo interdisciplinare con attinenza al settore medico e sanitario in genere, con prevalenza nell'ambito dell'NM, dell'EBM, del KBM e della Precision Medicine;
- lo svolgimento di ogni altra attività utile alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze e competenze dell'NM, dell'EBM, del KBM e della Precision Medicine;
- l'elaborazione di studi ai fini della realizzazione di piani di acquisizione ed utilizzo di fondi erogati da Enti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali o internazionali, per il supporto alle attività di formazione e di consulenza;
- l'attività di Formazione Continua con ECM in campo medico e delle professioni sanitarie, anche a distanza per mezzo di sistemi telematici, secondo le normative e regolamentazioni pro tempore vigenti, potendo anche divenire provider;
- la gestione di scuole ed agenzie formative riconosciute da enti pubblici e privati ed l'organizzazione di corsi formativi e seminari anche di altre discipline;

- l'attività in proprio e per conto terzi di editing di testi, libri, riviste, pubblicazioni periodiche e documentazioni, anche attraverso l'organizzazione di mezzi, servizi informatici legati al commercio elettronico, alla vendita per corrispondenza ed alla formazione a distanza.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può compiere qualsiasi attività, anche di carattere economico, ritenuta necessaria od utile, compreso l'associarsi o promuovere la costituzione di altri Enti con o senza personalità giuridica, anche federativi, aventi oggetto analogo, affine, connesso o funzionale a quello dell'Associazione.

#### **ART. 5: Gli Associati**

La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che propongono istanza di adesione al Consiglio Direttivo, preso atto dello statuto.

Il socio può essere sia persona fisica, aderendo all'Associazione a titolo esclusivamente individuale, sia persona giuridica, associazione, ente o istituzione, pubblica o privata, italiana o estera, che aderisce indicando il rappresentante delegato.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Il numero degli iscritti è illimitato.

I soci sono distinti in:

"soci fondatori"

"soci ordinari"

"soci sostenitori"

"soci onorari"

"soci benemeriti"

"soci sponsor".

Sono Soci fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e contribuendo finanziariamente alla formazione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono Soci ordinari coloro che fanno domanda di partecipazione all'Associazione nelle modalità previste. I Soci ordinari erogano le contribuzioni annuali previste dal consiglio direttivo.

Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota annuale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci onorari coloro di cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'ingresso per via di particolari meriti nell'ambito non solo medico. I soci onorari, che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, sono tuttavia esentati dal pagamento delle quote sociali e potranno anche nominare un loro rappresentante all'interno dell'Associazione che potrà assumere anche la qualifica di Presidente onorario dell'Associazione stessa.

Sono Soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere esentati dal versamento della quota annuale dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sponsor tutte persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati, italiani o esteri, che abbiano interesse all'attività dell'Associazione e intendano contribuire al suo finanziamento, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che esterne verso terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle norme del presente statuto.

#### **ART. 6: Ammissione dei soci**

All'Associazione si aderisce a mezzo domanda formulata per iscritto indirizzata al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, gli scopi, le attività, le finalità ed il metodo dell'Associazione.

L'istanza dovrà essere approvata a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione potrà essere rigettata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, che potrà ratificare la decisione del Consiglio Direttivo, oppure approvarla ugualmente.

**ART. 7: Doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto degli scopi dell'Associazione e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

**ART. 8: Perdita della qualifica di socio**

La perdita della qualifica avviene:

"per decesso";

"per dimissioni";

"per esclusione".

Le dimissioni possono essere formalizzate per iscritto in qualsiasi momento, notificandole al Consiglio Direttivo. In questo caso, il recesso dalla qualifica di socio ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio Direttivo riceve la notifica di recesso.

Con decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza, da sottoporre a delibera dell'Assemblea, è escluso il Socio che commetta azioni disonorevoli per il buon nome dell'Associazione, ovvero compia azioni contrarie o in contrasto alle deliberazioni degli Organi dell'Associazioni e agli scopi ed attività dell'Associazione stessa, oppure non abbia versato le quote associative e/o i contributi integrativi deliberati.

La perdita della qualifica di socio comporta la perdita automatica di qualsiasi incarico nell'Associazione e non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

La qualifica di socio non è trasmissibile per atto tra vivi, né mortis causa.

**ART. 9: Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

"l'Assemblea"

"il Consiglio Direttivo";

"il Presidente";

"il Presidente onorario, se nominato"

"il Tesoriere";

"il Segretario";

"il Vice Presidente, se nominato";

"il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato".

**ART. 10: L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio consuntivo.

Può essere prevista anche una seconda convocazione, che non potrà però essere prevista nello stesso giorno della prima.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Tesoriere e, eventualmente, il Collegio dei Revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- delibera sull'esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire con mezzo di cui si accerti il ricevimento almeno 15 (quindici) prima con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, conferendo ad essi apposita delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, se nominato, e, in assenza anche di questi, nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e se opportuno due scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e il voto in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile, eccezion fatta per lo scioglimento dell'Associazione, per la quale delibera sono necessari, in prima convocazione, almeno i quattro quinti dei soci e i voti favorevoli dei quattro quinti dei presenti, mentre, in seconda convocazione, delibererà con i voti favorevoli dei tre quarti degli associati.

Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad una o più associazioni senza scopo di lucro, stabilite dall'assemblea stessa in quella stessa sede.

#### **ART. 11: Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predispose il bilancio consuntivo con relativa Relazione della Gestione da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- revisiona periodicamente l'elenco dei soci;
- delibera su qualsiasi argomento relativo all'amministrazione;
- delibera sull'ammissione degli associati secondo quanto previsto nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera con presenza minima di un terzo dei componenti, a maggioranza semplice per alzata di mano; nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 12: Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla elezione, vengono convocati dal Presidente per procedere al loro interno alla eventuale nomina del Vice Presidente e alla nomina del Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e devono essere convocate con un preavviso di 7 (sette) giorni, salvo il caso in cui gli argomenti da trattare siano considerati di particolare urgenza, per cui potrà essere convocato con preavviso di 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può stabilire le formalità di comunicazione della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo o decesso di uno o più consiglieri, se i restanti consiglieri sono pari almeno alla metà di quelli originariamente nominati, i consiglieri restanti possono cooptare nuovi consiglieri per ricostituire il Consiglio Direttivo, così come nominato, che scadrà con il termine del mandato degli altri consiglieri. Tuttavia, la prima Assemblea che sarà convocata dovrà ratificare la cooptazione ovvero nominare nuovi consiglieri.

**ART. 13: Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere un Vice presidente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato e la carica è gratuita.

In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente, se nominato. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali procedere agli incassi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

**ART. 14: Il Presidente onorario**

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività espletate nel campo dell'innovazione in medicina.

**ART. 15: Il Segretario ed il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, mentre il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, conserva la documentazione, compresa la documentazione contabile e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere esegue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

**ART. 16: Collegio dei Revisori dei conti**

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e, eventualmente, due supplenti, anche non soci.

Ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, nonché la regolare tenuta dei libri sociali.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei soci senza diritto di voto, vigilando sull'osservanza dello statuto e della Legge.

Presenta all'assemblea dei Soci la propria relazione annuale sul bilancio durante l'assemblea che lo discute ed approva. La relazione dovrà essere depositata nella sede dell'Associazione assieme al bilancio e alla relazione del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio.

Se i membri del Collegio dei Revisori sono non soci, l'assemblea può deliberare un compenso a loro favore.

**ART. 17: Entrate e spese**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie da:

- Quote associative annuali;
- Contributi integrativi dei Soci;
- Contributi privati;
- Contributi di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali o dalla gestione del patrimonio dell'Associazione.

Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e non possono essere divise o distribuite ai Soci.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e si accrescerà degli eventuali avanzi di gestione realizzati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti che hanno gli stessi scopi dell'Associazione. E' fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 18: Esercizio finanziario**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la redazione e l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla Relazione sulla Gestione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

#### **ART. 19: Gratuità delle cariche associative**

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART.20: Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.

#### **ART. 21: Scioglimento**

L'eventuale scioglimento sarà deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con le maggioranze previste dall'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

#### **ART. 22: Norme Finali**

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge in materia.